

Verbale dell'Assemblea Ordinaria
dell'Associazione Musica e Cultura

22/10/2020

Alle ore 14,30 in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, si riunisce l'assemblea ORDINARIA dei soci, presso la sede operativa della scuola di Musica in Via Puntaroli 1 a Modigliana.

Ordine del giorno: Adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore

Presenti

BAROLFI CHIARA

BAROLFI BRUNO

BAGNOLINI PAOLA

...

Viene data lettura dello Statuto Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore.

All'unanimità viene approvato l'adeguamento e variazione.

Copia dello Statuto sarà affisso in bacheca in sala d'attesa della scuola di musica, in modo che tutti i soci possano prenderne visione o richiederne copia.

Alle ore 15 viene sciolta l'assemblea

Firma Il Presidente

Chiara Barolfi

Firma il Segretario

Bruno Barolfi

MUSICA E CULTURA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO

ART. 1- COSTITUZIONE E SEDE

1.1-E' costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito CTS) e del Codice Civile un'associazione avente la denominazione "MUSICA E CULTURA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in breve, "MUSICA E CULTURA APS".

1.2-L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica.

1.3- L'associazione ha sede legale nel Comune di Modigliana (FC); il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica dello statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può istituire con propria deliberazione sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ART. 2 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3- SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

3.1- L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a diffondere la conoscenza e lo studio della cultura musicale, artistica, letteraria e storica, specialmente tra i giovani.

3.2-Per raggiungere i propri scopi l'associazione potrà:

- organizzare corsi e scuole a tema culturale ad ogni livello;
- organizzare concerti e gestire formazioni musicali, sia strumentali che corali;

- organizzare corsi di perfezionamento e aggiornamento, anche sotto forma di centri ricreativi estivi per giovani;
- organizzare conferenze, seminari, mostre e convegni;
- organizzare rassegne e concorsi di ogni tipo;
- pubblicare bollettini, riviste, libri o altri supporti mediatici (testo, audio e video) resi possibili dal progresso tecnologico;
- gestire o collaborare con emittenti radiofoniche o televisive o siti internet;
- istituire borse di studio;
- collaborare con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di attività integrative pluridisciplinari e interdisciplinari per i giovani
- promuovere e gestire attività formative per il personale dedito all'educazione dei giovani, sia in ambito scolastico che extra scolastico;
- promuovere, coordinare e realizzare attività culturali, didattiche e ricreative in genere.

3.3- Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/3/2003 n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educiativa;

i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3.4-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.5- L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

3.6- L'associazione potrà aderire o collaborare con enti pubblici e privati, federazioni, enti di promozione culturale o sportiva o sociale, università, altri enti aventi finalità uguali o simili alle proprie, operanti sia in Italia che all'estero.

3.7-Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà avvalersi sia di prestazioni gratuite che di prestazioni retribuite nel rispetto delle norme del CTS.

ART. 4- I SOCI

4.1-.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 CTS, sia per le persone fisiche che per le APS.

4.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

4.3-Il Consiglio Direttivo può proporre all'assemblea di nominare soci onorari le persone che si siano particolarmente distinte nelle attività indicate all'art. 3.

4.4-I soci, ancorchè distinti in categorie, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Sono espressamente esclusi i soci temporanei.

4.5-Chi intende partecipare all'associazione deve presentare una domanda scritta indirizzata al Presidente con i propri dati anagrafici e con l'impegno di attenersi alle regole previste dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali; per i minorenni la domanda è firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

4.6-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, CTS tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.7-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo

restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

4.8-I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dal sodalizio, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- c) di elettorato attivo e, per i soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- d) di chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

4.9- I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera sociale annuale, delle eventuali quote contributive periodiche previste in relazione alle attività del sodalizio, delle eventuali quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo;
- b) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

4.10- La quota sociale non è trasmissibile a terzi, nemmeno in caso di morte, e non è rivalutabile. I soci hanno diritto di prendere visione delle delibere assembleari e dei bilanci.

4.11- La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

4.12 -Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

4.13- Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

4.14-L'assemblea ordinaria dei soci può escludere i soci che:

a)non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

b)in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentano dissidi tra i soci.

4.15-Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge

4.16- I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

4.17-L'attività prestata dai soci a favore del sodalizio si presume volontaria e gratuita, salvo diverso accordo risultante da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1- Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci.

5.2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 6- L'ASSEMBLEA

6.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) approva il bilancio

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera sull'esclusione degli associati
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

6.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

6.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea, purchè in Italia.

6.4- L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può validamente deliberare anche in mancanza dell'avviso, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga. In tal caso si può

validamente deliberare su qualunque oggetto, ancorchè non indicato nell'ordine del giorno.

ART. 7 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

7.1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice.

7.2-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci; in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

7.3- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

7.4- Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

7.5-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo; ogni socio non può avere più di tre deleghe.

7.6-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

7.7-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente, che provvederà a nominare un segretario, anche

diverso dal consigliere con delega di segretario, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori.

7.8-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

7.9-Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorchè assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 8- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1-Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, scelti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

8.2-Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente ed un segretario.

8.3-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in mancanza il Consiglio coopterà altri soci che dovranno essere confermati dalla prima assemblea utile e che scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

8.4- Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5-Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 8 giorni. In caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso di almeno 3 giorni.

8.6-Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal consigliere con mansioni di segretario.

8.7-I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante l'anno sociale, salvo giustificato motivo.

8.8- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

ART. 9- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea. Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, soci o non soci, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

9.2-In particolare spetta al Consiglio Direttivo di deliberare:

- a) sui programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sulla ammissione, recesso, decadenza dei soci;
- c) sulle bozze dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) sull'assunzione, inquadramento, retribuzione e licenziamento di eventuali dipendenti o collaboratori in genere;
- e) sull'eventuale affidamento di uno o più servizi ad un gestore esterno al sodalizio;
- f) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

- g) sull'ammontare e periodicità delle quote sociali relative ai singoli servizi;
- h) sulla locazione attiva o passiva, acquisto (anche tramite leasing) o vendita di beni mobili o immobili;
- i) sulla compromissione in arbitri;
- j) sul bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- k) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

9.3- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

9.4-Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo compete il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro mandato, secondo modalità da stabilire con apposito regolamento interno o con apposita delibera del Consiglio stesso.

ART.10 - IL PRESIDENTE

10.1-Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, per la medesima durata dal Consiglio stesso e può essere rieletto.

10.2-Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

10.3- Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

11.1- L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del CTS; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

11.2 - L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. In caso di nomina obbligatoria l'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

11.3- Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

11.4- L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

11.5- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

11.6 - I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

11.7-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano l'art. 2399 del Codice Civile.

ART. 12 - RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

12.1-L'associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati, nel tipo, ammontare e periodicità stabilite dagli organi sociali;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato e di altri enti pubblici o privati;
- d) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

12.2-E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 13- - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

13.1-L'esercizio sociale inizia l'1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

13.2-Il Consiglio Direttivo compila il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio, accompagnandolo con una relazione sull'attività svolta.

13.3- I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

13.4- Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

13.5-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

13.6-L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

13.7- Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del CTS.

13.8- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 14 - LIBRI SOCIALI

14.1- L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito.

14.2- I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

14.3- I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 15 - VOLONTARI

15.1- L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

15.2- L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con **ogni altro** rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

15.3- L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

15.4- L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 - LAVORATORI

16.1 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

16.2- In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

ART. 17 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

17.1-In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

17.2- Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea; in ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

ART. 18-CLAUSOLA COMPROMISSORIA

18.1-Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e l'associazione in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali e che possa formare oggetto di compromesso, saranno rimesse al giudizio di un arbitro unico.

18.2-L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo vi provvederà il Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Forlì.

18.3-In ogni caso l'arbitrato si intende rituale e si svolgerà secondo le regole previste dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Forlì.

ART. 19 - RINVIO

Per quanto qui non previsto si rinvia alle norme del CTS, del Codice Civile e alle altre leggi vigenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1312
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 22/10/2020 REGISTRATO IL 23/10/2020
 NUMERO ELENCO ATTI 3001312

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92049340406 MUSICA E CULTURA ASSOCIAZIONE DI
 ID. TELEMATICO: TGL20L001312000UC

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
 1 - 92049340406

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1